



COMUNE DI BUDRIO

Città Metropolitana di Bologna

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Giovanni Battista Furno - Componente

Dott. Cristian Poldi Allai - Componente

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna

Collegio dei Revisori
Verbale n. 26 del 05/12/2023

Oggi 05 dicembre 2023, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29 giugno 2021 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Giovanni Battista Furno - Membro, presente
- Dott. Cristian Poldi Allai - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta deliberazione di Consiglio comunale n. 2317/2023 *“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026”*.

Il Collegio sul punto posto all'ordine del giorno, richiamati i controlli e le verifiche svolti anche in forma individuale sulla documentazione ricevuta per posta elettronica in data 21/11/2023, al termine dell'istruttoria, esprime i pareri n. 19/2023 (allegato a) e n. 20/2023 (allegato b), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente, unitamente al presente verbale.

Si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti dell'Ente.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Giovanni Battista Furno

Dott. Cristian Poldi Allai

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna
Collegio dei Revisori

PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

PARERE N. 19/2023

Il Collegio, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Giovanni Battista Furno e Dott. Cristian Poldi Allai;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 21/11/2023 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024- 2026”*;

Richiamato il paragrafo 8.2 “Sezione operativa”, Parte 2, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante *“La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

Ritenuto che, sulla base di quanto enunciato dal PCA 4.1), come sopra aggiornato, pare evidente che nel DUP ai fini della predisposizione del bilancio di fatto vada inserito l’intero Piano dei fabbisogni, demandando al PIAO la sola indicazione puntuale delle assunzioni da effettuare;

Rilevato che l’Ente, ha ritenuto opportuno inserire l’intero Piano assunzionale 2024-2026 nella Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026 che inserirà successivamente nel PIAO già corredato del parere e della contestuale asseverazione del rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio resi dal Collegio dei Revisori in questa sede;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 del D.Lgs.n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno*

nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo*

verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- *l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*
- *il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;*
- *la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del DPCM 17/03/2020);*

Rilevato che l'Ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n.267/2000;
- nell'ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale, né ha collocato in disponibilità propri dipendenti;
- ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 557 della L.n.296/2006;
- la spesa complessiva per le assunzioni a tempo indeterminato rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L.n.296/2006;
- la spesa complessiva per le assunzioni a tempo determinato non supera la spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;
- in sede di gestione delle risorse umane, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne;

Richiamato il parere n. 18/2023 di cui al verbale n. 25 del 30/11/2023 reso alla Proposta deliberazione di Giunta comunale n. 2294/2023 avente ad oggetto *"MODIFICA PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2023/2025 E MODIFICA DEL TETTO DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE"*;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 21/11/2023 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026"* con la quale viene approvato anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, inserito nel Documento Unico di Programmazione quale parte integrante dello stesso;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabella C) di cui al paragrafo 2.2.1 "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026 della Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L.n.78/2010, così come dimostrato nella tabella D) di cui al paragrafo 2.2.1 "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026 della Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal decreto attuativo del 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Richiamato, altresì, il parere n. 5/2023 allegato a) al verbale n. 6 del 11/04/2023 con il quale il Collegio ha espresso parere al Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2023-2025, inserito nella Nota di Aggiornamento al DUP 2023-2025 nel quale accertava il valore soglia determinato sulla base delle risultanze del rendiconto 2022, sul quale aveva già espresso parere (n. 4/2023) con verbale n. 5 del 04/04/2023, come di seguito riportato;

Rammentato che:

- il Comune di Budrio si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. F (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato decreto, avendo una popolazione residente di riferimento pari a 18.317;
- la media delle entrate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità quale dato assestato bilancio 2022/2024, esercizio 2022, risulta così calcolata:

CALCOLO MEDIA ENTRATE	2022	2021	2020
ENTRATE CORRENTI RENDICONTI APPROVATI	14.514.291,85	14.596.577,00	14.258.003,76
ENTRATE DA TARI AL NETTO DEL FCDE	2.900.165,00	2.921.358,00	2.839.315,00
TOTALE ENTRATE	17.414.456,85	17.517.935,00	17.097.318,76
ENTRATE UNIONE	0,00	0,00	112.062,78
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.414.456,85	17.517.935,00	17.209.381,54
MEDIA ENTRATE CORRENTI	17.380.591,13		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2022	684.088,00		
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE	16.696.503,13		

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020/2021/2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 22,01% al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella:

CALCOLO VALORE SOGLIA COMUNE DI BUDRIO	
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - ULTIMO RENDICONTO DI GESTIONE APPROVATO (2022)	3.674.875,61
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022 (COMUNE+ UNIONE)	17.414.456,85
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021 (COMUNE+ UNIONE)	17.517.935,00
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020 (COMUNE+ UNIONE)	17.209.381,54
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	52.141.773,39
MEDIA ENTRATE CORRENTI	17.380.591,13
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2022	684.088,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	16.696.503,13
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	22,01%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	F
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	4.508.055,85
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE (E)	833.180,24

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del decreto attuativo del 17/03/2020, il Comune di Budrio ha la possibilità di incrementare la spesa di personale relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), che

risulta sulla base dei dati esaminati pari a euro 3.232.291,60 e che gli incrementi massimi previsti per il le due ultime annualità considerate dalla norma 2023 e 2024, sono così quantificati:

	2023	2024
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE - TABELLA 2 (F)	21,00%	22,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	3.232.291,60	3.232.291,60
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	678.781,24	711.104,15

- il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile è pari a euro 2.685,32 e risulta inferiore all'importo quantificato in applicazione dell'art. 5, comma 1, tabella 2 del DM 17/03/2020;
- secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;
- l'Ente intende utilizzare parte della maggiore spesa determinata ai sensi dell'art. 5, comma 1, tabella 2 del DM 17/03/2020, come sopra illustrata, in luogo della disponibilità derivante dalla previgente normativa (TURNOVER);
- è attestato il rispetto dei limiti di legge di cui agli articoli 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e 9, comma 28 del D.L.n. 78/2010;

Rilevato che la tabella A) “Calcolo capacità assunzionali” del paragrafo 2.2.1 della Nota di Aggiornamento al DUP 2024-2026 riporta fedelmente la capacità assunzionale già accertata, come sopra illustrato, nonché la situazione del triennio 2024-2026 tenendo conto degli incrementi di spesa già programmati ed approvati con precedenti atti, e la Tabella B illustra il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026;

Rilevato che la spesa di personale programmata nel bilancio 2024/2026 risulta così formulata:

SPESA PERSONALE BILANCIO 2024-2026	2024	2025	2026
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MACROAGGREGATO 101 AGGIORNATO	3.767.080,00	3.763.380,00	3.763.080,00
ACQUISTI SERVIZI AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	65.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE	3.832.080,00	3.823.380,00	3.823.080,00
DI CUI:			
RISPARMI SU PREVISIONE PER CESSAZIONI	0,00	0,00	0,00
NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. 34/2019	30.621,73	0,00	0,00
TOTALE SPESA PERSONALE (A)	3.832.080,00	3.823.380,00	3.823.080,00
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE	2024	2025	2026
SPESA PERSONALE RENDICONTO 2022	3.674.875,61	3.674.875,61	3.674.875,61
INCREMENTO TABELLA 2 DM	711.104,15	0,00	0,00
INCREMENTO VALORE SOGLIA	0,00	833.180,24	833.180,24
TOTALE (B)	4.385.979,76	4.508.055,85	4.508.055,85
DIFFERENZA (B-A)	553.899,76	684.675,85	684.975,85

Rilevato che dal piano dei fabbisogni di personale 2024/2026 emerge per l'anno 2024 una spesa per nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato, soggetta al rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, pari a euro 30.621,73;

Preso atto che la suddetta spesa di personale di euro 30.621,73 è relativa all'assunzione di n. 1 unità di istruttore amministrativo contabile presso il Settore Affari Generali;

Rilevato che l'incremento di spesa del personale dal 2021 alla data della presente proposta risulta così riepilogata:

INCREMENTO SPESA PERSONALE 2021-2023	2023
PTFP 2021 - CFR. VERBALE COLLEGIO 24/2022 E VERBALI PRECEDENTI	35.700,00
PTFP 2022 - CFR. VERBALE COLLEGIO 24/2022 E VERBALI PRECEDENTI	180.065,00
PTFP 2022 - CFR. VERBALE COLLEGIO 24/2022 E VERBALI PRECEDENTI	2.816,00
PTFP 2022 - CFR. VERBALE COLLEGIO 24/2022 E VERBALI PRECEDENTI	28.748,00
PTFP 2023 - CFR. VERBALE COLLEGIO N. 6/2023	32.453,39
PTFP 2023 PRESENTE MODIFICA PROPOSTA 2294/2023	- 2.593,44
TOTALE	277.188,95

Rilevato altresì che la situazione per il triennio 2024-2026 può essere così riepilogata:

SITUAZIONE TRIENNIO 2024-2026	2024	2025	2026
INCREMENTO SPESA PERSONALE TEORICO	711.104,15	833.180,24	833.180,24
INCREMENTO SPESA PROGRAMMATO ANNI PRECEDENTI	277.188,95	307.810,68	307.810,68
INCREMENTO DI SPESA PERSONALE POSSIBILE	433.915,20	525.369,56	525.369,56
INCREMENTO DI SPESA PROGRAMMATO NEL TRIENNIO 2024-2026	30.621,73	-	
SPAZI DI SPESA	403.293,47	525.369,56	525.369,56

Rilevato che per le annualità 2025 e 2026 il suddetto piano non prevede nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta e raccomanda

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- che il Piano della performance ed il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 saranno approvati in sede di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026, come previsto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024-2026 del Comune di Budrio a seguito dell'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 21/11/2023, inserito nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, quale parte integrante dello stesso di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2317/2023, tenuto conto dell'esame svolto sul bilancio di previsione 2024-2026 e del relativo parere espresso (n. 21/2023) allegato al successivo verbale n. 27 in data odierna;

ESPRIME

parere favorevole al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 21/11/2023, inserito nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, quale parte integrante dello stesso di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2317/2023.

05 dicembre 2023

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Giovanni Battista Furno

Dott. Cristian Poldi Allai

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna
Collegio dei Revisori

PARERE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

PARERE N. 20/2023

PREMESSA

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 21/11/2023 avente ad oggetto l'approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 21/11/2023 avente ad oggetto l'approvazione dello schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026, completo degli allegati disposti dalla legge.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2317/2023 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026"*, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2265/2023 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026"*, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 recita testualmente *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

- a) l’art.170 del D.Lgs.n.267/2000, indica:
 - al comma 1 *“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”*;
 - al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*;
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- d) il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il Documento Unico di Programmazione aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del D.Lgs.n. 267/2000 e Allegato 4/1 del D.Lgs.n.118/2011), il Collegio dei Revisori ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2023-2025;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato dell'Ente e con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In dettaglio, è stato appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché la medesima sezione analizza:

- 1) **lo scenario nazionale ed internazionale** e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obiettivi definiti in seno al **PNRR**, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;
- 2) **lo scenario regionale** accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del **PNRR** ad opera dell'Ente locale stesso;

3) lo scenario locale, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal **PNRR**, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

Programma triennale lavori pubblici

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs.n.36/2023, recante in particolare quanto segue.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2024-2026 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 è parte integrante della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il Programma non è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel DUP.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a euro 140.000,00.

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel Programma.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Le previsioni di spesa del personale nel triennio 2024-2026, sono state formulate nel rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni dall'art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e dal relativo decreto attuativo del 17/03/2020, dei limiti di spesa di cui al comma 557-quater, art. 1, L.n.296/2006 e all'art. 9, comma 28, D.L.78/2010 e del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 inserito nel DUP, quale parte integrante dello stesso, sul quale il Collegio ha espresso parere - n. 19/2023 - cfr. allegato a) verbale n. 26 in data odierna.

- e) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel Documento Unico di Programmazione, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere come di seguito esposto.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 21/11/2023, sul quale è reso da questo Collegio parere (n. 21/2023) in data odierna con successivo verbale n. 27/2023.

Ritenuto che la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

05 dicembre 2023

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Giovanni Battista Furno

Dott. Cristian Poldi Allai